

**CONVENZIONE**  
**PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA**  
**DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE**  
**TRA I COMUNI DI LATTARICO, SAN**  
**BENEDETTO ULLANO,**  
**CERZETO, SAN MARTINO DI FINITA E**  
**ROTA GRECA**



L'anno *duemiladodici*, addì 28 del mese di *dicembre* presso la sede di Lattarico con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra i Comuni di:

**Lattarico**, rappresentato dal sindaco pro-tempore sig **Antonio Gianfranco BARCI**, nato a Lattarico il 12.7.1956, domiciliato per la carica presso la sede comunale sita in via Nicola Mari, 29, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente giusta deliberazione del consiglio comunale n. **26** del **28.12.2011**, esecutiva, C.F. 80004830784;

**San Benedetto Ullano**, rappresentato dal sindaco pro-tempore sig. **Gianni CARNEVALE**, nato a s. Benedetto Ullano il 11.5.1961, domiciliato per la carica presso la sede comunale sita in via A. Milano, snc., il quale agisce in nome e per conto dell'Ente giusta deliberazione del consiglio comunale n. **22** del **20.12.2012**, esecutiva, C.F. 98005840784;

**Cerzeto**, rappresentato dal sindaco pro-tempore sig. **Giuseppe RIZZO**, nato a Cosenza il 12.09.1966, domiciliato per la carica presso la sede comunale sita in via Petrassi, 10, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente giusta deliberazione del consiglio comunale n. **29** del **28.12.2011**, esecutiva, C.F.00375970787;

**San Martino di Finita**, rappresentato dal Commissario Prefettizio **Dott. Vito TURCO**, giusto decreto di nomina n. 44336/2012/Area II<sup>A</sup> del 23.11.2012, domiciliato per la carica presso la sede comunale sita in Piazza Municipio, 1 il quale agisce in nome e per conto dell'Ente giusta propria deliberazione n. 6 del 27.12.2012, esecutiva, C.F. 00404280786

**Rota Greca**, rappresentato dal sindaco pro-tempore sig. **Roberto Ermanno ALBANO**, nato a Cosenza il 7.4.1966, domiciliato per la carica presso la sede comunale sita in Via S. Francesco, 1, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente giusta deliberazione del consiglio comunale n. **24** del **2012.2011**, esecutiva, C.F. 00368270781;

#### PREMESSO

- ↳ che l'art.16 della legge n.148/2011, prevede la possibilità, in alternativa all'unione, di convenzionare tutti i servizi, ex art. 14 del D.L. 78/2010, con altro Comune senza limiti dimensionali;
- ↳ che l'oggetto della presente Convenzione è quello di coordinare i servizi di Polizia per la gestione associata dei servizi come di seguito specificati e persegue l'obiettivo dell'ottimale svolgimento dei medesimi anche attraverso un migliore utilizzo delle risorse umane e delle strumentazioni tecniche;

#### TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

## **Art. 1 – Finalità.**

Scopo della presente Convenzione è quello di svolgere in maniera coordinata i servizi di Polizia Municipale e le politiche per la sicurezza, anche attraverso un migliore utilizzo delle risorse umane e delle strumentazioni tecniche.

La gestione coordinata è finalizzata a garantire il presidio del territorio ed una presenza più coordinata per la prevenzione ed il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, la tutela del consumatore e per i bisogni emergenti.

I Comuni di Lattarico, San Benedetto Ullano, Cerzeto, San Martino Di Finita e Rota Greca, ricompresi nel territorio della Provincia di Cosenza, con il presente regolamento stabiliscono di utilizzare i rispettivi Corpi e Servizi di Polizia Municipale per svolgere in modo coordinato i seguenti servizi:

- 1) polizia urbana e rurale;
- 2) polizia stradale;
- 3) polizia amministrativa;
- 4) polizia commerciale;
- 5) polizia edilizia ed ambientale;
- 6) polizia giudiziaria;
- 7) polizia igienico-sanitaria;
- 8) educazione stradale;
- 9) servizi di controllo del territorio;
- 10) servizi di informazione e comunicazione.

Tale forma di coordinamento e collaborazione si prefigge in particolare di ottenere vigilanza e controllo del territorio dei Comuni aderenti per quanto riguarda:

- vigilanza diurna e festiva;
- vigilanza serale e notturna, con particolare riguardo alla stagione estiva;
- intervento per infortunistica stradale;
- servizi per manifestazioni comunali che si svolgono nei Comuni convenzionati.

## **Art. 2 - Ambito territoriale ed attività**

▪ L'ambito territoriale per la gestione coordinata e associata dei servizi è individuato nel territorio dei Comuni sottoscrittori la presente Convenzione e richiedenti i servizi aggiuntivi. L'ambito territoriale per il porto dell'arma - ai sensi dell'art. 5, quinto comma, della legge 65/86 - coincide con l'intero territorio dei Comuni aderenti.

▪ Resta inteso che qualora altri Comuni dovessero aderire alla presente Convenzione l'ambito territoriale si modifica automaticamente in funzione dei Comuni aderenti.

▪ Gli addetti al Servizio di Polizia Municipale sono autorizzati ad agire sui territori dei Comuni associati per l'attuazione dei servizi convenzionati, nel rispetto delle seguenti condizioni:

▪ l' autorizzazione riguarda tutte le funzioni previste dalla Legge e devono tenere la propria divisa ed i segni distintivi del Comune di appartenenza ed eventuale logo della forma associativa;

### **Art. 3 - Sistema direzionale.**

Il sistema direzionale dell'attività di gestione è così articolato:

- ↳ il Sindaco è autorità di Polizia Locale nel proprio Comune;
- ↳ l'Ufficio di Coordinamento è composto dalle unità di personale di polizia municipale di ogni Comune aderente, individuate con decreto sindacale, ed elaborerà calendari e programmi operativi di lavoro da realizzarsi su tutto il territorio dei Comuni aderenti. La direzione dell'Ufficio di coordinamento è affidata ai sindaci, che si alterneranno a rotazione, per turni di 12 mesi, secondo quanto stabilito al successivo art.8.

I Sindaci dei Comuni aderenti alla presente Convenzione, avranno il compito di verificare l' andamento della gestione e l' attuazione dei servizi così come definiti dall' Ufficio di Coordinamento.

### **Art. 4 - Gestione della vigilanza associata.**

I servizi ordinari saranno coordinati dalle unità di personale di polizia municipale del Comune nel quale si svolgono i servizi stessi.

Gli atti relativi alle operazioni compiute saranno formalizzati come atti della Polizia Municipale del Comune nel cui territorio il personale si trova ad operare.

### **Art. 5 - Definizione dei servizi.**

I Sindaci dei Comuni convenzionati richiedono l' attivazione di eventuali servizi aggiuntivi, nel caso gli stessi non siano espletati sul territorio comunale, fornendo al contempo le disponibilità di personale operativo.

Entro il 30 ottobre l'Ufficio di coordinamento relazionerà per iscritto ad ogni ente sull' andamento dei servizi svolti in Convenzione.

Sulla base delle relazioni e delle attività di cui al punto precedente, i singoli Comuni predispongono un riepilogo per la corresponsione delle quote di rimborso a carico ed a favore di ogni Ente legate ai costi relativi ai servizi richiesti e realmente effettuati da personale di altri Enti secondo le modalità che saranno definite nel successivo regolamento di gestione associata.

### **Art. 6 – Regolamento**

Per l'organizzazione del Servizio i Comuni convenzionati faranno riferimento al Regolamento del Servizio di Polizia Municipale del Comune nel cui territorio viene svolto il Servizio in forma associata, nelle more di approvazione di un regolamento unico da parte dei competenti Consigli Comunali.

### **Art. 7 - Mezzi operativi**

I Comuni convenzionati mettono a disposizione i mezzi tecnici, i mezzi strumentali, telematici, informatici e gli autoveicoli che restano comunque di proprietà dei singoli Comuni, per lo svolgimento dell'attività associata.

Entro il 31 marzo di ogni anno i Comuni aderenti alla Convenzione fanno conoscere l'eventuale fabbisogno di mezzi tecnici, strumentali, informatici e di autoveicoli, il cui acquisto può essere deliberato dai Comuni aderenti, secondo un protocollo d'intesa che preveda le modalità di finanziamento, di assegnazione al servizio e di restituzione del mezzo.

L'Ufficio di Coordinamento, stabilisce il fabbisogno di mezzi tecnici, mezzi strumentali, telematici, informatici e di autoveicoli, ai fini di un miglior coordinamento del servizio.

### **Art. 8 - Sede istituzionale**

Il servizio di polizia di P.M. avrà la sua sede istituzionale presso i singoli uffici comunali a rotazione ogni 12 mesi con prima assegnazione al Comune individuato annualmente dai sindaci dei comuni aderenti.

### **Art. 9 - Sede operativa**

E' istituita presso gli uffici di Polizia Municipale dei Comuni associati, con modalità di funzionamento valide su tutti i turni in cui sono attivati i servizi esterni, una rete unificata di telefonia mobile che garantisca il contatto continuo con gli operatori dei servizi esterni per le emergenze, direttive, interrogazioni e comunicazioni.

L'addetto alla sede operativa riceve le richieste di intervento provenienti dall'esterno e, a seconda dei casi e delle competenze, richiede per le medesime l'attivazione di altri presidi (forze di polizia, soccorso, uffici comunali, etc...)

### **Art. 10 - Telefono unico per le emergenze**

Presso la Sede operativa del Comune ove è prevista la sede istituzionale ex art.8 del presente atto, è collocata una utenza telefonica per le emergenze e/o richieste di intervento dagli utenti.

Il telefono unico garantisce la disponibilità per gli utenti di tutti i Comuni di un punto di riferimento certo per la durata giornaliera dei servizi di Polizia Municipale e consente di rispondere con immediatezza alle richieste di intervento, attivando, a seconda dei casi, i servizi diretti o la richiesta di intervento da parte di altri corpi di sicurezza e di pronto intervento.

### **Art. 11 – Contrassegno**

Il servizio di polizia Municipale di ogni Comune aderente alla presente Convenzione conserva i propri contrassegni nonché eventuale logo della forma associata.

## **Art. 12 - Vigilanza ambito territoriale**

Su indirizzo dei Sindaci l' Ufficio di Coordinamento organizza il calendario annuo dei turni di vigilanza associata secondo modalità da loro autonomamente individuate.

Spetta all' Ufficio di Coordinamento, in caso di emergenza, chiedere l' intervento di unità aggiuntive, sentita la disponibilità degli altri Uffici per l'organizzazione del servizio.

Ogni Amministrazione Comunale rimane libera di definire col proprio personale le modalità migliori per l'effettuazione dei servizi comunali, nel rispetto degli obiettivi di equità ed imparzialità.

## **Art. 13 - Proventi da sanzioni**

Tutti i proventi derivanti dalle sanzioni e da atti di accertamento saranno di spettanza, al 50%, dell'Amministrazione Comunale nel cui territorio sono state applicate, per il restante 50% confluirà in un fondo a specifica destinazione, da istituire nei singoli bilanci dei Comuni aderenti alla Convenzione, per finanziare l'acquisto di mezzi ed attrezzature per l'espletamento dei servizi convenzionati.

## **Art. 14 – Formazione**

Al fine di consentire l' acquisizione di conoscenze tecnico professionali indispensabili per le nuove modalità di intervento e per i servizi di cui all'art. 2, su proposta dell'Ufficio di Coordinamento, le Giunte dei Comuni aderenti, provvedono ad organizzare appositi corsi di formazione.

## **Art. 15 - Durata della Convenzione**

La presente Convenzione è a tempo indeterminato.

L'esercizio unificato del servizio decorre dal **01.01.2013**.

Della stipula della presente Convenzione deve essere informato il Prefetto della Provincia.

La Convenzione potrà essere modificata per mutuo consenso dei Comuni aderenti o su richiesta di uno di essi, previa adozione di apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Analogamente si potrà provvedere in caso di recesso con obbligo di preavviso di sei mesi verso gli altri comuni aderenti.

## **Art. 16 - Rapporti finanziari**

Ogni Comune compenserà il proprio personale dipendente per i servizi prestati.

Per quanto riguarda i servizi aggiuntivi si fa riferimento a quanto statuito nel precedente art.5.

## **Art.17 – Controversie**

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente Convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate al Tribunale di Cosenza.

#### Art.18 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alle leggi in materia.

#### Art.19 – Registrazione.

Il presente atto composto da n. 6 pagine scritte per intero e n. 11 righe della pagina 7 sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Sindaco di Lattarico	Antonio G. BARCI
Sindaco di S. Benedetto U.	Gianni CARNEVALE
Sindaco di Cerzeto	Giuseppe RIZZO
Commissario Prefettizio di S. Martino di Finita	Vito TURCO
Sindaco di Rota Greca	Roberto Ermanno ALBANO

The image shows five handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. To the right of the signatures are five circular official stamps in blue ink. The stamps are for the municipalities of Lattarico (CS), S. Benedetto U., Cerzeto, S. Martino di Finita, and Rota Greca, all in the Province of Cosenza. The stamps are partially overlapping and arranged vertically.